



Bruxelles, 10 novembre 2021
(OR. en)

13664/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0318(NLE)**

**SCH-EVAL 146
FRONT 388
COMIX 555**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	9 novembre 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	13071/21
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 9 novembre 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel marzo 2021 è stata effettuata nei confronti dei Paesi Bassi una valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 5600 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare dei requisiti in materia di raccolta dei dati e conoscenza situazionale, e delle procedure di verifica sulle persone e di sorveglianza delle frontiere marittime, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 6, 10, 12 e 19.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, i Paesi Bassi devono, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

i Paesi Bassi sono invitati a

Valutazione delle vulnerabilità

1. garantire con urgenza una raccolta di dati coerente e completa per il processo di valutazione delle vulnerabilità, che comprenda tutte le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera, e fornire regolarmente tutti i dati richiesti dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel quadro del processo di valutazione delle vulnerabilità a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2019/1896¹;

Pianificazione di emergenza

2. includere nel piano nazionale di emergenza procedure chiare per richiedere il sostegno europeo e garantire un'adeguata diffusione e conoscenza del piano di emergenza nazionale a livello locale;

¹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Analisi dei rischi e scambio di informazioni

3. elaborare un'analisi dei rischi ai fini del controllo di frontiera conformemente al modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM) includendo nella valutazione elementi relativi alle vulnerabilità e all'impatto; aumentare l'uso delle informazioni sulla criminalità transfrontaliera nell'analisi dei rischi per il controllo di frontiera; garantire un meccanismo coerente di feedback per l'analisi dei rischi, al fine di assicurare che le informazioni generate a livello locale siano debitamente integrate nell'analisi dei rischi a livello centrale; garantire la regolare condivisione dei risultati dell'analisi dei rischi con le unità cinofile prima che siano utilizzate per effettuare ricerche ai valichi di frontiera;
4. garantire che i funzionari di intelligence operativa che effettuano analisi dei rischi per il controllo di frontiera nel Koninklijke marechaussee (Gendarmeria reale) e nella polizia portuale ricevano sistematicamente una formazione specifica sul modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM);
5. garantire un numero sufficiente di personale formato per l'analisi dei rischi nella polizia portuale;
6. garantire che la polizia portuale e la guardia costiera effettuino analisi dei rischi conformemente al modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM), come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, e utilizzino regolarmente l'analisi dei rischi per pianificare le attività operative e assegnare le risorse come previsto all'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896;

Conoscenza situazionale a livello nazionale ed EUROSUR

7. sviluppare il centro nazionale di coordinamento in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 e definire un concetto nazionale mirato di formazione per gli operatori di EUROSUR;

8. istituire il livello "analisi" e il livello "operazioni" di EUROSUR conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896 e includere sistematicamente tutti gli episodi rilevati durante il controllo di frontiera nel livello "eventi" di EUROSUR, compresi quelli relativi alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e quelli rilevati ai valichi di frontiera, al fine di garantire un quadro situazionale globale e completo;
9. stipulare accordi interistituzionali ai fini di EUROSUR per integrare le informazioni rilevanti provenienti da altre autorità responsabili della gestione delle frontiere;

Capacità nazionali

10. analizzare il fabbisogno di personale per il controllo di frontiera; elaborare una pianificazione strategica coerente e coordinata per le risorse umane destinate al controllo di frontiera, che comprenda tutte le autorità competenti, al fine di garantire che il personale incaricato di svolgere il controllo di frontiera sia sufficiente e riceva una formazione sufficiente, compresa una formazione di aggiornamento, in particolare sulle verifiche di frontiera dei cittadini britannici, nonché su come accedere alla legislazione pertinente e alle informazioni disponibili e su come utilizzarle;
11. aumentare le capacità di rilevazione ai valichi di frontiera di Hoek van Holland e del porto di Rotterdam, in particolare aumentando il numero di unità cinofile specializzate nell'individuazione di persone;

Controllo delle frontiere esterne

12. garantire che tutte le imbarcazioni da diporto provenienti da o in partenza per un paese terzo siano sottoposte a verifiche di frontiera sistematiche conformemente all'articolo 8 del codice frontiere Schengen e all'allegato VI, punto 3.2.5, dello stesso codice frontiere Schengen; istituire un quadro giuridico e procedure di lavoro tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera e i capitani di porto per garantire la segnalazione sistematica di tutte le imbarcazioni da diporto in entrata o in partenza;

13. conformare la procedura di rilascio dei visti ai valichi di frontiera degli aeroporti di Schipol e di Rotterdam all'articolo 35 del codice dei visti e garantire che i funzionari che dispongono i respingimenti abbiano una solida conoscenza delle disposizioni relative all'annullamento e alla revoca dei visti;
14. conformare la pratica di imporre sanzioni pecuniarie ai vettori aerei alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio¹;
15. adattare le cabine per le verifiche di frontiera sui camion al valico di frontiera di Hoek van Holland, ad esempio innalzandone la posizione per consentire verifiche documentali e visive efficienti; ampliare le corsie utilizzate per le verifiche di frontiera sui camion per consentire una sorveglianza efficace;
16. garantire condizioni di lavoro sicure per le guardie di frontiera e infrastrutture adeguate per effettuare verifiche di frontiera efficienti sui camion al valico di frontiera marittimo di Rotterdam, come cabine di controllo o uffici mobili;
17. garantire che tutte le guardie di frontiera utilizzino le proprie credenziali di accesso quando effettuano verifiche di frontiera e ricerche nelle banche dati rilevanti, allo scopo di consentire una corretta identificazione della guardia di frontiera che ha svolto la verifica di frontiera;
18. garantire un coordinamento operativo e un tempo di risposta efficienti agli incidenti di frontiera istituendo un sistema di posizionamento automatizzato integrato di tutte le risorse coinvolte nella sorveglianza di frontiera da parte delle varie autorità; incrementare le capacità di rilevazione, identificazione e reazione nella sorveglianza delle frontiere marittime aggiornando il sistema di sorveglianza delle frontiere e a installare attrezzature specifiche come telecamere;
19. garantire una strategia nazionale coerente di sorveglianza delle frontiere marittime e una pianificazione operativa che copra tutte le autorità nazionali coinvolte, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e chiare funzioni di coordinamento, comando e controllo; designare un'autorità nazionale e conferirle il potere di coordinare la sorveglianza di frontiera alle frontiere dei Paesi Bassi;

¹ INSERIRE RIF

20. garantire, prima del decollo dall'aeroporto del paese terzo, la presentazione sistematica della dichiarazione generale al valico di frontiera dell'aeroporto di Rotterdam conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato VI, punto 2.3.1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("codice frontiere Schengen");
21. adottare le misure necessarie al valico di frontiera dell'aeroporto di Rotterdam per migliorare le prestazioni dei lettori di documenti al fine di garantire le verifiche dell'autenticità dei dati memorizzati nel chip dei documenti di viaggio dei beneficiari del diritto alla libera circolazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del codice frontiere Schengen;
22. stabilire un accesso diretto per la Gendarmeria reale dei Paesi Bassi alle telecamere a circuito chiuso (CCTV) del perimetro di sorveglianza ai valichi di frontiera ferroviari.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).